



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nelle persone dei Magistrati:

Mauro Mocci	Presidente
Tiziana Maccarrone	Consigliere Rel.
Giuseppe Grasso	Consigliere
Valeria Pirari	Consigliere
Francesco Cortesi	Consigliere

Oggetto:

DISTANZE
Ad.14/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5843/2024 R.G. proposto da:

Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

Demetrio, Carmela, rappresentati e difesi dall'avvocato

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 93/2023 depositata il 26/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Tiziana Maccarrone.

FATTI DI CAUSA

Francesco e Giovanna avevano adito il Tribunale di Paola convenendo in giudizio Demetrio e Carmela e



chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi, con condanna dei convenuti a demolire il muro di fabbrica, che si affermava essere stato realizzato senza rispettare gli strumenti urbanistici e il disposto dell'art.873 c.c., e a risarcire i danni. I convenuti, ritualmente costituitisi, oltre a contestare la domanda degli attori, avevano proposto riconvenzionalmente domanda di abbattimento di pini, che assumevano essere stati piantati abusivamente dalla controparte sulla loro proprietà, oltre al risarcimento del danno da occupazione abusiva.

All'esito di istruttoria orale e documentale, con disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Paola aveva respinto la domanda degli attori regolando le spese.

L'appello proposto da Francesco [redacted] e Giovanna [redacted] era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Catanzaro, perché non rispettoso del termine breve ad impugnare. La Corte aveva rilevato quanto segue: -dalla notificazione della sentenza di primo grado, in data 12.12.2019, il termine per impugnare era scaduto il 13.1.2020 mentre la notificazione dell'atto di citazione in appello era stata effettuata il 24.1.2020; la prima notifica, tentata presso lo studio del procuratore domiciliatario dei convenuti, non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento dello studio, circostanza che era onere dei ricorrenti verificare al fine di identificare correttamente il luogo di notificazione e che era da considerare nota o facilmente riscontrabile, perché il trasferimento di indirizzo era stato comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, come attestato, fin dal 15.12.2015; anche la seconda notifica del 24.1.2020 era stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello depositato ma era stata ricevuta dal destinatario; essendo inesistente la prima notificazione, solo tentata, non ne era possibile alcuna sanatoria o rinnovazione a termine per impugnare ormai scaduto.

Francesco [redacted] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.



Demetrio [REDACTED] e Carmela [REDACTED] hanno depositato controricorso.

Il Consigliere Delegato ha formulato istanza di definizione accelerata del procedimento, rispetto alla quale i ricorrenti hanno chiesto procedersi alla decisione del ricorso, depositando altresì memoria illustrativa, in termini rispetto alla data di adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione dell'impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che il ricorso per cassazione non è stato proposto anche da Giovanna [REDACTED] parte nei precedenti giudizi di merito, né le è stato notificato. Non è peraltro necessario alcun approfondimento in ordine alla necessità di coinvolgimento di Giovanna [REDACTED] nel presente giudizio di legittimità, in considerazione dell'esito del ricorso per le motivazioni che saranno di seguito illustrate: si richiama l'orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, secondo il quale <<il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. Pertanto, la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace>> -cfr. Cass. n. 18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale e rispondente alla ratio dell'art. 111 Cost.; cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel senso che i possibili rilievi di carattere processuale cedono, in applicazione del principio della ragione più liquida, nei casi in cui l'esito dell'impugnazione renderebbe meramente formale l'attività da essi richiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo in violazione del disposto dell'art. 111 Cost.-.



1. Con il primo motivo di ricorso Francesco [redacted] contesta la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, chiedendo: <<in via pregiudiziale, annullare con rinvio, la decisione impugnata per violazione e\o falsa applicazione dell' art 8 legge 20.11.1982 n-898,art.143 cpc, 1335 cc ed art. 325 , 1 comma, cpc (termini per impugnazioni) in relazione all'art.360, primo comma,n.3, cpc nella parte in cui la Corte di Appello di Catanzaro ha omesso e\o erroneamente considerato e valutato sia la regolarità della notifica postale, sia che la notifica cartacea del 10.1.2020 (non andata fine per "irreperibilità del destinatario plico depositato presso l'ufficio" del 14.1.2020) non è imputabile a colpa dell'appellante , che ha fatto legittimo riferimento ed affidamento all'elezione di domicilio dichiarato in sede processuale di primo grado (elezione di domicilio in scalea (CS) via Nino Bixio n.1), prevalente sulle diverse risultanze (anche) dell'albo professionale di appartenenza (Scalea (CS), via Alcide De Gasperi n.7) e sia per l'omessa e\o erronea valutazione della conservazione degli effetti processuali collegati alla prima notifica del 10.1.2020, in virtù all'immediata ed autonoma riattivazione del procedimento notificatorio di parte appellante, perfezionatosi il 24.1.2020 (notifica a mani proprie legale appellati) e quindi non oltre la metà del termine per appellare. Erronea qualificazione notifica come inesistente in luogo della eventuale nullità, sanabile, con efficacia ex tunc, sia per effetto della riattivazione autonoma e tempestiva di parte appellante ([redacted] e sia per raggiungimento dello scopo dell'atto di appello per la successiva costituzione degli appellati ([redacted] - [redacted] emanazione consequenziali provvedimenti>>.

Secondo il ricorrente, contrariamente all'assunto della Corte di merito la prima notificazione avrebbe dovuto essere considerata correttamente effettuata, perché eseguita al domicilio eletto indicato dalla controparte in sede di costituzione in giudizio con comparsa di risposta nel 2004; ne



consegue che il difensore dei ricorrenti avrebbe fatto legittimamente affidamento sulla dichiarazione del difensore dei convenuti, prevalente anche sulle diverse indicazioni emergenti dall'Albo Professionale di appartenenza e non richiedente un onere di controllo dell'eventuale mutamento del domicilio del destinatario in capo al notificante; in ogni caso, il difensore dei ricorrenti si era immediatamente attivato, dopo la prima notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, provvedendo in continuità all'iscrizione a ruolo dell'appello in data 20.1.2020 e ad una ulteriore notificazione effettiva il 24.1.2020, quindi entro la metà del termine per impugnare; la prima notifica avrebbe dovuto essere comunque qualificata non inesistente ma nulla e, in quanto affetta da nullità, sarebbe stata sanabile e concretamente sanata con efficacia *ex tunc*.

Il motivo è infondato.

E' pacifico che il termine breve per impugnare, in concreto applicabile essendo stata notificata la sentenza del Tribunale di Paola, scadeva per Francesco [redacted] e Giovanna [redacted] il 13.1.2020; è pure pacifico, oltre che documentato, che la notificazione dell'atto di citazione in appello disposta per il 12.1.2020 non andò a buon fine per irreperibilità del destinatario, nonostante essa fosse stata tentata al domicilio eletto (nel 2004) dalla parte vittoriosa -Demetrio [redacted] e Carmela [redacted] presso il difensore; il procuratore domiciliatario, Avv. Giuseppe [redacted] aveva trasferito lo studio senza darne avviso nell'ambito del processo conclusosi con la sentenza appellata, ma comunicando la modifica di indirizzo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola fin dal 15.12.2015 (come documentato).

La notificazione dell'atto di citazione in appello, solo tentata -risultando il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato- in data 12.1.2020, è stata quindi omessa perché in concreto non eseguita: non si pone pertanto la questione di valutare, come vorrebbe il ricorrente, se si tratti di un'ipotesi



di inesistenza o di nullità della notificazione, perché la sua totale assenza in concreto rende percorribile solo una valutazione di inesistenza (cfr. Cass. n.15473/2024).

Il difensore di Francesco [REDACTED] si era subito attivato per provvedere ad una nuova notifica, in modo da operare in continuità con la prima, effettuandola utilmente il 24.1.2020 (con notifica a mani del domiciliatario).

Occorre quindi verificare se l'omessa notificazione iniziale si possa considerare non imputabile ai notificanti in modo da poter valorizzare ai fini della valutazione di tempestività dell'appello la notificazione effettiva, eseguita in ritardo ma a distanza di pochi giorni dalla scadenza del termine (cfr. Cass. a SU n.14594/2016).

In sostanza, si deve accertare se il trasferimento di studio del procuratore domiciliatario, presso il quale doveva essere effettuata la notificazione per la tempestiva introduzione del giudizio di appello, giustifichi il mancato rispetto del termine per impugnare e renda utile la prosecuzione del procedimento notificatorio, successiva alla sua scadenza ma completata nel termine congruo (cfr., ancora, Cass. a SU n.14594/2016; Cass. n.17577/2020; Cass. n.26960/2023; Cass. n.34272/2023; Cass. n.26189/2024).

La risposta deve essere negativa, perché il trasferimento di studio del destinatario della notificazione è un evento facilmente verificabile con un minimo onere di diligenza in capo al notificante -pretendibile in particolare quando la notificazione deve essere eseguita presso un indirizzo di domicilio eletto molti anni prima, come nel caso di specie- e quindi non può costituire un errore scusabile del notificante. La facile possibilità di riscontrare l'ubicazione corretta di uno studio legale, attraverso la consultazione dell'albo professionale -già da sola sufficiente, a [REDACTED] possibilità di utilizzo nell'ambito del presente procedimento della PEC, ai sensi dell'art.3 bis l. n.53/1994, introdotto con DL 179/2012 conv.



in legge n.221/2012-, non permette di riconoscere una automatica valenza privilegiata all'indirizzo contenuto nell'indicazione del domicilio eletto nell'ambito del giudizio, solo perché non seguita dalla comunicazione formale dell'avvenuto trasferimento: ferma la significatività delle indicazioni emergenti dall'elezione di domicilio effettuata nel processo, è possibile e necessaria una -semplice- verifica in occasione della notificazione di atti, al fine di riscontrare eventuali modifiche successive intervenute (cfr. Cass. n.17336/2019; Cass. n.23760/2020. E' solo apparentemente in contrasto con l'interpretazione proposta la pronuncia di questa Corte n.15564/2022 perché, in quel caso, il nuovo indirizzo a seguito del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario risultava dagli atti del processo ed era stato riportato nella intestazione della sentenza di primo grado ma, nonostante ciò, la notifica era stata effettuata all'indirizzo precedente perché la variazione, pur emergente dagli atti, non era stata comunicata all'Albo professionale: in quel caso, quindi, l'omissione di diligenza era dipesa dalla mancanza di considerazione del dato emergente dal processo, essendo stata la notificazione effettuata ad un domicilio già eletto in giudizio, superato da una successiva modifica di indicazione di domicilio nell'ambito dello stesso processo ma ignorata dal notificante, che aveva fatto riferimento al primo domicilio solo perché ancora risultante dall'Albo non aggiornato: anche detta pronuncia si fonda quindi sull'onere di diligenza pretendibile dal notificante per ritenere scusabile il suo errore).

L'inesistenza della notificazione esclude qualsiasi efficacia sanante - possibile per il vizio di nullità - alla costituzione di Demetrio [redacted] e Carmela [redacted] nel giudizio di appello, intervenuta quando ormai la sentenza di primo grado era già passata in giudicato (cfr., ancora, Cass. n.17336/2019).

2. Il secondo motivo di ricorso è intitolato: <<in via consequenziale al primo motivo di ricorso, cassazione senza rinvio della impugnata sentenza



della Corte di Appello di Catanzaro e presupposta sentenza del Tribunale di Paola per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 878 cc (muro di cinta) , 887 cc (fondi a dislivello negli abitati) , art 872, 2 comma, cc (violazione delle norme di edilizia es art.873 cc (distanze nelle costruzioni) in relazione all'art.360, primo comma,n.3, cpc nella parte in cui il Tribunale di Paola ha rigettato la domanda qualificando il muro in questione di cinta e non di fabbrica, con conseguente omessa pronuncia sui restanti capi di domanda, in quanto ritenuti assorbiti, vale a dire la demolizione del manufatto (di fabbrica), il risarcimento danni (art.872, 2 comma cc) e la dichiarazione di usucapione di alcuni alberi e relativa piccola area di sedime. Decisione della controversia nel merito ex art.384,2 comma ultima parte, cpc e per l'effetto ordinare la demolizione del muro di fabbrica de quo, condanna al risarcimento danni in subordine anche in via equitativa ed, infine, dichiarazione di acquisto della proprietà per maturata usucapione degli alberi e relativa area di sedime (15 mq circa)>>.

La valutazione del motivo è all'evidenza assorbita dal rigetto del motivo precedente.

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma –nei limiti di legge– in favore della cassa delle ammende.



Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna Francesco [REDACTED] al pagamento, in favore di Demetrio [REDACTED] e Carmela [REDACTED] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Condanna altresì Francesco [REDACTED] ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di Demetrio [REDACTED] e Carmela [REDACTED] di una somma ulteriore, pari ad € 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 gennaio 2026.

Il Presidente

Mauro Mocci

